

PROCEDURA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19, C.D. GREEN PASS

1. Oggetto procedura

La presente procedura è adottata in adempimento di quanto previsto dall'art. 9-septies, comma 5, del DL n. 52/2021, introdotto dal DL n. 127/2021, ai successivi D.L. n. 221/2021 che proroga lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022, D.L. n. 229/2021, nonché degli artt. 7 e 8 del D.L. n. 221/2021 e art. 1 del D.L. n. 229/2021 che ridefinisce i presupposti e l'applicazione della quarantena, potenziando sia il sistema del c.d. green pass rafforzato o super green pass e D.L. n. 1/2022 che prevede l'obbligo di possesso del super green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro per coloro che hanno compiuto i 50 anni di età sia il sistema e modalità di controllo del c.d. green pass base alla clientela dei punti vendita. Tali decreti, pertanto, disciplinano, tra gli altri, le modalità di svolgimento delle verifiche delle certificazioni verdi COVID-19, sia green pass base che green pass rafforzato, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro e del green pass base ai fini dell'accesso agli esercizi commerciali.

2. Datore di lavoro

Ai fini della presente procedura, datore di lavoro e titolare del controllo alla clientela è One Out s.r.l. con sede legale in Pieve a Nievole (PT) – Via Roma n. 47 – CAP 51018 – tel: 0572-7771 - mail: privacy@incomitaly.com.

3. Ambito di applicazione

La presente procedura si applica sia a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa presso One Out s.r.l., anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi e i collaboratori non dipendenti, che alla clientela dei punti vendita.

4. Validità

La presente procedura ha decorrenza dal 15 ottobre 2021 al 31.03.2022 per l'obbligo di green pass base, data di cessazione dello stato di emergenza e prorogabile qualora previsto dalla normativa vigente.

La procedura ha altresì decorrenza dal 15 febbraio 2022 al 15.06.2022 per l'obbligo di green pass rafforzato per gli over 50, data di cessazione dell'obbligo, prorogabile qualora previsto dalla normativa vigente.

La procedura per il controllo alla clientela del possesso del green pass base ha decorrenza dal 01 febbraio 2022 al 31.03.2022, prorogabile qualora previsto dalla normativa vigente.

5. Certificazione oggetto del controllo lavoratori

Il controllo, sino al 14 febbraio 2022, avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (ad esempio certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

Il controllo, a partire dal 15 febbraio 2022, avviene con le seguenti modalità:

Per gli under 50

- 1) Verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare, ovvero, per i soli

dipendenti, mediante consegna volontaria certificato vaccinale. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;

- 2) Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
- 3) le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (ad esempio certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

Per gli over 50

- 1) Verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, ottenute a seguito di vaccinazione (al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo) o di guarigione dal COVID-19 (anche post vaccinazione: I, II e III dose) (introduzione super green pass, art. 1 D.L. n. 1/2022) ovvero, per i solo dipendenti, mediante consegna volontaria del certificato vaccinale. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
- 2) Verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
- 3) le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (ad esempio certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

6. Sistema di controllo dipendenti, collaboratori, fornitori, soggetti terzi

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 presso One Out s.r.l. avviene secondo il seguente sistema:

- Per i dipendenti under 50 quotidianamente all'ingresso e in forma massiva ovvero mediante consegna volontaria certificato vaccinale. Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno.
- Per i dipendenti over 50 quotidianamente all'ingresso e in forma massiva ovvero mediante consegna volontaria certificato vaccinale. Saranno oggetto di controllo anche i lavoratori in trasferta e/o impiegati all'esterno.
- Per i collaboratori e/o soggetti esterni, quotidianamente all'ingresso e in forma massiva, con controllo del green pass base per gli under 50 e del green pass rafforzato per gli over 50.

7. Strumenti e finalità del controllo lavoratori

Per i dipendenti, la verifica della certificazione verde COVID-19 avviene direttamente tramite il controllo, da parte dell'incaricato aziendale, del possesso del green pass.

In alternativa, la verifica può avvenire a mezzo di consegna volontaria della certificazione per essere esonerati da controlli continuativi.

Per i dipendenti che non abbiano consegnato il certificato vaccinale, i collaboratori e/o soggetti esterni, la verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore (o nei casi previsti del lavoratore medesimo), e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal lavoratore. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

Per i dipendenti che non abbiano consegnato il certificato vaccinale, per i collaboratori e/o soggetti esterni under 50 il controllo avverrà tramite l'Applicazione "VerificaC19", utilizzando la funzione "green pass base".

Per i dipendenti che non abbiano consegnato il certificato vaccinale, per i collaboratori e/o soggetti esterni over 50 il controllo avverrà tramite l'Applicazione "VerificaC19", utilizzando la funzione "green pass rafforzato".

La verifica della certificazione di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. La verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dalle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021.

Anche la verifica della certificazione equivalente alla certificazione verde COVID-19 è eseguita mediante consultazione della documentazione prodotta in versione cartacea o digitale. In tal caso la verifica è volta esclusivamente a controllare la sussistenza dei requisiti richiesti dal Ministero della salute.

8. Processo di controllo lavoratori

A) Controlli presso la sede

I controlli sono effettuati presso One Out s.r.l. e delle attività di verifica con esito negativo (assenza di green pass base negli under 50 e/o rafforzato negli over 50) verrà redatto apposito verbale (all. B e C) da parte dei soggetti incaricati indicati al punto **10**. Il verbale è redatto sia ai fini della gestione del rapporto di lavoro che ai fini dei controlli da parte della pubblica autorità.

B) Controlli per attività svolte all'esterno dei locali aziendali (es. trasferte, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo)

Esclusivamente in caso di attività svolta all'esterno dei locali aziendali (es. trasferta, svolgimento di attività lavorativa assenza di incaricati al controllo), il lavoratore, sempre e prima dell'accesso ai luoghi di lavoro effettua la lettura del QR Code apposto sul suo green pass mediante l'Applicazione "VerificaC19" (green pass base se under 50, green pass rafforzato se over 50) installata sul proprio dispositivo e trasmette per e-mail e/o whatsapp ai soggetti incaricati l'immagine (es. screenshot, fotografia) della schermata di controllo con esito positivo (schermata verde; schermata blu). Tale schermata, oltre ai dati identificativi del lavoratore, riporterà la spunta verde o azzurra di controllo con esito positivo, la data e l'ora della verifica. Il processo di controllo si conclude con la verbalizzazione della verifica da parte dei soggetti incaricati di seguito indicati.

C) Comunicazione delle assenze per mancanza di green pass base e/o rafforzato

Il possesso del green pass valido ovvero la sua mancanza possono incidere profondamente sulle scelte organizzative dell'azienda e anche provocare problemi organizzativi e danni economici.

L'azienda si riserva di valutare le eventuali conseguenze negative delle scelte personali sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva.

Al fine, quindi, di organizzare adeguatamente le attività, a tutti i lavoratori è richiesto di comunicare settimanalmente tramite e-mail (salvo ipotesi organizzative particolari che richiedono un maggior preavviso e che saranno preventivamente indicate, es. trasferte) al proprio responsabile eventuali periodi nei quali non saranno in possesso del green pass necessario a seconda della propria età.

Le comunicazioni pervenute saranno considerate ai fini dell'organizzazione delle attività, quindi si presume che i lavoratori che non avranno effettuato la predetta comunicazione saranno, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sempre in possesso della certificazione verde COVID-19 necessaria a seconda della propria età, che sarà comunque controllata.

Per il giorno/giorni indicato/i nella predetta comunicazione, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito fino alla presentazione di un green pass valido a seconda della propria età. Egli, tuttavia, mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non subisce sanzioni disciplinari.

9. Esiti del controllo lavoratori

A) Controlli all'ingresso del luogo di lavoro

Il controllo con **esito positivo** consente l'accesso nel luogo di lavoro.

Esito positivo si ha altresì qualora i dipendenti abbiano consegnato volontariamente il proprio certificato vaccinale e lo stesso sia in regola e valido.

Il controllo con **esito negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto sul verbale (All. C), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato e non viene retribuito. Il lavoratore avrà comunque diritto a mantenere il rapporto di lavoro e non subirà sanzioni disciplinari. È fatta salva la possibilità del lavoratore di presentare in qualsiasi momento la certificazione necessaria per l'accesso ai luoghi di lavoro.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente l'accesso nel luogo di lavoro e del fatto potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (all. C).

In ogni caso, qualora un lavoratore fosse sprovvisto di certificazione, base per gli under 50 e rafforzata per gli over 50, all'interno del luogo di lavoro, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria e conseguenze disciplinari.

B) In caso di controlli all'interno del luogo di lavoro

Il controllo con esito **positivo** consente la permanenza nel luogo di lavoro.

Il controllo con esito **negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e determina l'avvio del procedimento di accertamento e contestazione da parte del verificatore, il quale registrerà il fatto su apposito modello (all. C), consegnandone copia al lavoratore e al datore di lavoro per gli adempimenti di conseguenza. In questi casi, il lavoratore è considerato assente ingiustificato, non viene retribuito ed è soggetto a sanzioni disciplinari. Inoltre, gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

In caso di lavoratore con contratto esterno, il controllo con esito negativo (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza nel luogo di lavoro e potrà essere/verrà informato il rispettivo datore di lavoro. Inoltre, del fatto verrà redatto apposito verbale (all. C) e gli atti relativi alla violazione dell'obbligo di certificazione saranno trasmessi al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

10. Soggetti incaricati dei controlli lavoratori

Gli incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, individuati con atto formale (all. A), sono i signori:

- Stefania Milighetti
- Maria Chiara Lai;
- Giulia Mazzullo;
- Alessandro Palazzo;
- Michela Moisé;
- Valentina Bergo;
- Roberta Ginefra;
- Martina Pillon;
- Angela Carpino;
- Valentina Frisardi;
- Maria Giovanna Petrocca

11. Certificazione oggetto del controllo alla clientela

Il controllo del green pass base alla clientela, a partire dal 01 febbraio 2022 e sino al 31 marzo 2022 salvo proroga, avviene attraverso:

1. le certificazioni verdi COVID-19 (art. 9, co. 2 del DL n. 52/2021) ottenute a seguito di vaccinazione, guarigione dal COVID-19 ed esito negativo di test antigenico o molecolare, quest'ultimo anche mediante campione salivare. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico in possesso del lavoratore;
2. le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 di cui alle Circolari del Ministero della salute 4 agosto 2021, 5 agosto 2021 e 25 settembre 2021. La certificazione può essere esibita in formato cartaceo o digitale su supporto informatico del lavoratore;
3. le certificazioni dichiarate equivalenti alla certificazione verde COVID-19.

Non sono ammessi documenti alternativi (ad esempio certificazioni mediche di avvenuta vaccinazione o esecuzione del tampone).

12. Sistema di controllo clientela

Il controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 o di una certificazione equivalente ammessa dalla legge, compresa quella di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 ai fini dell'accesso da parte della clientela ai punti vendita One Out s.r.l. avviene secondo il seguente sistema:

- A campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali, fatta salva la possibilità di effettuare i controlli a tutta la clientela e/o a conformarsi ad eventuale linee guide e/o protocolli del Centro Outlet e/o commerciale ove si trova il punto vendita.

13. Strumenti e finalità del controllo alla clientela

Per la clientela, la verifica della certificazione verde COVID-19 avviene direttamente tramite il controllo, da parte dell'incaricato aziendale, del possesso del green pass base.

La verifica della certificazione verde COVID-19 è eseguita attraverso l'Applicazione "VerificaC19", installata su dispositivo mobile a disposizione del soggetto verificatore e mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (c.d. QR Code) apposto sul certificato esibito in versione cartacea o digitale dal cliente. La verifica è volta esclusivamente a controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione verde COVID-19 e per conoscere le generalità dell'intestatario. A seguito della lettura del QR Code, l'Applicazione "VerificaC19" riporterà le generalità dell'intestatario e potrà fornire i seguenti tre risultati: 1) schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa; 2) schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia; 3) schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è

14. Processo di controllo

Controlli all'interno del punto vendita

I controlli sono effettuati all'interno del punto vendita e in caso di eventuali esiti negativi (assenza di green pass base), salvo ulteriori prove di verifica da parte dell'Applicazione "VerificaC19", comporteranno necessariamente la richiesta di allontanarsi dal punto vendita da parte dell'incaricata aziendale alla clientela sprovvista di certificazione idonea.

15. Esiti del controllo alla clientela

Il controllo con esito **positivo** consente la permanenza della clientela nel punto vendita.

Il controllo con esito **negativo** (mancato possesso di certificazione valida, mancata esibizione, possesso di certificazione non valida) non consente la permanenza della clientela nel punto vendita e determina la richiesta di allontanamento dallo stesso.

16. Soggetti incaricati dei controlli clientela

Tutti i responsabili e/o dipendenti dei punti vendita (meglio precisati nell'Allegato A) sono i soggetti incaricati della verifica, accertamento e contestazione delle violazioni, alla clientela.

17. Documentazione

La documentazione (il modello e i verbali di controllo) sono custoditi presso la sede legale di One Out s.r.l.

One Out s.r.l.